Comune di Rovigo

Sezione Servizi Sportivi

CAPITOLATO SPECIALE

Oggetto: CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "STADIO GABRIELLI".

PREMESSE
La concessione in oggetto è disposta in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 363 del 25.11.2021 e della determinazione a contrarre n. ….. del ……
Detta concessione avverrà, in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, in relazione ai criteri e punteggi di seguito specificati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo del servizio sarà costituito "nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea.
E' facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione in presenza di offerte non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare la convenzione di concessione.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo denominato Stadio "Gabrielli" di cui il Comune è proprietario, ivi comprese le pertinenze entro l'area in gestione.
Tale concessione consiste nella gestione di un servizio pubblico locale, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la validità sociale della comunità.
Il concessionario, al quale viene trasferito il diritto di gestire l'impianto sportivo comunale, assume come proprie le finalità sociali di seguito indicate, salvaguardando l'equilibrio economico della gestione:
- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
- promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta;
- garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale;
- consentire l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune fino ad massimo di n. 10 (dieci) giornate annue;
- mettere a disposizione l'impianto gratuitamente al Comune, fino a un massimo di 10 (dieci) giorni, in occasione di manifestazioni, attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
Il Concessionario dell'impianto sportivo potrà promuovere attività e manifestazioni complementari, ricreative, sociali e per il tempo libero.
La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
Il Comune concede la gestione dell'impianto sportivo denominato Stadio "Gabrielli" sito in viale Tre Martiri 48, come descritto nelle planimetrie allegate al presente atto come parte integrante dello stesso e come di seguito specificato:
- Nuova tribuna (escluso appartamento adibito a sede della sezione arbitri): sopra la tribuna è collocata la tribuna stampa costituita da locali chiusi. La parte sottostante della tribuna ospita i locali adibiti a spogliatoio giocatori, spogliatoio arbitri, servizi igienici, sala massaggi, infermeria, locali accessori e locali adibiti ad uffici;
- due tribunette scoperte;
- un vecchio manufatto chiamata vecchia tribuna.
- Centrale termica;
- Spogliatoio "B" composto dai seguenti locali: spogliatoio locali, spogliatoio arbitri, spogliatoio ospiti, deposito, servizio igienico, locale caldaia.
- Biglietterie;
- Campo "A";
- Campo "B";
- Campo "C";
- Campo "D":
- un campetto per il gioco del calcetto completamente recintato definito "gabbia";

- uno spazio verde denominato campo E;

L'impianto è parte di quanto censito presso l'Agenzia del Territorio di Rovigo al NCT nella sezione di Rovigo, al foglio 22, particella 100 – Parte e al NCEU nel foglio 22 particella 101 - parte.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'affidamento in concessione viene fissata in 5 (cinque) anni.
Non è prevista la possibilità di estenderne la durata a seguito di interventi migliorativi.
Tale scelta è determinata dal fatto che l'emergenza epidemiologica da Covid -19 ha colpito in modo significativo il settore della gestione degli impianti sportivi, ridimensionandone fatturati e introiti, e risulta quindi prudente contenere il periodo di assegnazione dell'impianto collegato.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogarne il termine per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara.

Art. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore annuale stimato della concessione è pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00) (IVA esclusa), per un valore massimo stimato di € 600.000,00 (seicentomila/00).
Il valore è calcolato sulla base dei ricavi e dei costi presunti e riepilogati nell'allegato A - "Piano Economico Finanziario", parte integrante e sostanziale del Capitolato, per fornire uno strumento di base per l'offerta tecnico-economica del Concessionario.

Art. 5 – CANONE

Il canone posto a base di gara è pari a € 4.000,00 (quattromila/00).
Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo offerto in sede di gara, per tutta la durata della concessione, da versare in due rate come segue:

- la prima rata (50%) entro il 30 settembre;
- la seconda rata (50%) entro il 30 marzo.

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi alla procedura di gara:
- soggetti del mondo sportivo dilettantistico costituiti secondo una delle forme societarie previste dall'art. 90 legge 289 del 27/12/2002 e del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- operatori economici indicati all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- soggetti che intendano riunirsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte avverrà tramite assegnazione di un punteggio massimo di 100/100 punti, come segue:

Offerta tecnica : max 80 punti.
Offerta economica : max 20 punti.

OFFERTA TECNICA (80 punti).

1	**ATTIVITA' SVOLTA E ORGANIZZAZIONE INTERNA**	PUNTEGGIO PARZIALE MAX	PUNTEGGIO TOTALE MAX
1.1	**Esperienza** nelle stagioni sportive 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, nella promozione dell'attività sportiva giovanile e nell'organizzazione di attività sportiva indirizzate al mondo della scuola, dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, compresa l'organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l'attività sportiva svolta nell'impianto. L'attribuzione del punteggio avverrà per tipologia di attività, con esclusione delle attività doppie, triple... anche nel caso di raggruppamento di operatori/soggetti.		5
	Attività sportiva giovanile	punti 1	
	Attività sportiva indirizzata al mondo della scuola o dell'infanzia	punti 1,50	
	Attività sportiva indirizzata agli anziani o ai diversamente abili	punti 1,50	
	Organizzazione attività di carattere sociale e ricreativo	punti 1	

1.2	**Esperienza** nelle stagioni sportive 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, nella partecipazione ai campionati federali provinciali, regionali, interregionali, nazionali. Per l'attribuzione del punteggio verranno considerati per ogni stagione sportiva la somma dei campionati federali purché di diversa categoria. Nel caso di presenza di più squadre nella medesima categoria e per lo stesso campionato il punteggio sarà attribuito ad un' unica squadra. Tale attribuzione di punteggio vale anche nel caso di raggruppamento di operatori/soggetti.		7
	campionati provinciali :		
	da n.1 a n.10 campionati provinciali	punti 0.5	
	da n.11 in poi	punti 1	
	campionati regionali :		
	da n.1 a n.5 campionati	punti 1	
	da n.6 in poi	punti 1.5	
	campionati interregionali		
	da n.1 a n.3 campionati	punti 1.5	
	da n.4 in poi	punti 2	
	campionati nazionali		
	da n.1 in poi	punti 2.5	
1.3	**Numero di tesserati** nelle stagioni sportive 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. Nel caso di raggruppamento di operatori/soggetti dovrà essere dichiarato il valore relativo alla sommatoria dei tesserati di ciascun operatore/soggetto, con esclusione delle situazioni di tesseramento doppio/triplo ecc... a favore di più operatori/soggetti :		3
	da n.1 a n.150 tesserati (media triennale)	punti 1	
	da n.151 a n.200 tesserati (media triennale)	punti 1,50	
	da n.201 a n.250 tesserati (media triennale)	punti 2	
	da n.251 a n.300 tesserati (media triennale)	punti 2,50	
	da n.301 tesserati (media triennale) in poi	punti 3	
1.4	Periodo complessivo in termini di anni, interi e non parziali, con stesso numero di matricola di **gestione di impianti sportivi** attinenti alla/alle disciplina/e sportiva/e cui è destinato l'impianto. Nel caso di raggruppamento di operatori/soggetti dovrà essere dichiarato il valore relativo alla sommatoria dei rispettivi periodi di tempo, senza sovrapposizione di periodo:		3
	da n.1 a n.6 anni	punti 1	
	da n.7 a n.9 anni	punti 1,50	
	da n.10 a n.12 anni	punti 2	
	da n.13 a n.15 anni	punti 2,50	
	da n.16 anni in poi	punti 3	
1.5	**Radicamento sul territorio comunale.**		7
1.5.1	Numero di tesserati residenti nel Comune di Rovigo nelle stagioni sportive 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, nel caso di raggruppamento di operatori/soggetti dovrà essere dichiarato il valore relativo alla sommatoria dei tesserati residenti di ciascun operatore/soggetto, con esclusione delle situazioni di tesseramento doppio/triplo ecc... a favore di più società:		
	da n.1 a n.100 tesserati (media triennale)	1,50	
	da n.101 a n.150 tesserati (media triennale)	2,50	
	Da n.151 tesserati (media triennale) in poi	3,50	
1.5.2	Sinergie con soggetti privati/pubblici del territorio comunale nelle stagioni sportive 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 (es. rapporti di collaborazione con gruppi sociali, con Enti Locali ecc.), nel caso di raggruppamento di operatori/soggetti dovrà essere dichiarato il valore relativo alla sommatoria del numero di soggetti privati/pubblici del territorio comunale di ciascun operatore/soggetto. Sarà considerato un unico soggetto in caso di più collaborazioni con il medesimo soggetto:		
	da n.1 a n.3 soggetti (media triennale)	1,50	
	da n.4 a n.6 soggetti (media triennale)	2,50	
	da n.7 soggetti in poi (media triennale)	3,50	

1.6	Q**ualifica tecnica del personale impiegato nello svolgimento delle attività sportive**, nelle stagioni sportive 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 con attribuzione del punteggio relativo al proprio numero di istruttori federali/diplomati ISEF. Nel caso di raggruppamento di operatori/soggetti dichiarare il numero complessivo degli Istruttori presenti in ciascun operatore/soggetto purché non coincidenti tra loro:		6
	presenza da n.1 a n.10 istruttori federale/diplomato ISEF e/o laurea in scienze motorie di durata almeno triennale (media triennale)	punti 3	
	presenza da n.11 a n.15 istruttori federale/diplomato ISEF e/o laurea in scienze motorie di durata almeno triennale (media triennale)	punti 5	
	presenza da n.16 istruttori federale/diplomato ISEF e/o laurea in scienze motorie di durata almeno triennale (media triennale) in poi	punti 6	
1.7	**Personale qualificato nella manutenzione ordinaria dell'impianto,** nelle stagioni sportive 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 con attribuzione del punteggio relativo al numero di addetti tecnici (qualifica tecnica specifica es: giardiniere, elettricista ecc.). Nel caso di raggruppamento di operatori/soggetti dichiarare il numero complessivo degli addetti presenti in ciascun operatore/soggetto , purché non coincidenti tra loro:		3
	da n.1 a n.6 addetti tecnici (media triennale)	punti 1	
	da n.7 a n.12 addetti tecnici (media triennale)	punti 2	
	da n.13 addetti tecnici (media triennale) in poi	punti 3	
1.8	Presenza di propri **iscritti abilitati/certificati all'utilizzo del DAE** (defibrillatore automatico esterno) nelle stagioni sportive 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. Nel caso di raggruppamento di operatori/soggetti dichiarare il valore complessivo degli abilitati/certificati presenti in ciascun operatore/soggetto, purché non coincidenti tra loro:		3
	da n.1 a n.4 addetti (media triennale)	punti 1	
	da n.5 a n.8 addetti (media triennale)	punti 2	
	da n.9 addetti (media triennale) in poi	punti 3	
1.9	**Periodo di adesione alla Carta Etica dello sport**		3
	da 1 giorno a 1 anno	punti 1	
	da 1 anno e 1 giorno a 2 anni	punti 2	
	da 2 anni e un giorno in poi	punti 3	
2	**PROPOSTA DI GESTIONE QUINQUENNALE DELLA ATTIVITA' CHE SARA' SVOLTA NELLA STRUTTURA**		
2.1	**PIANO DI CONDUZIONE TECNICA**		
	Descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di **c**ustodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo che si intendono effettuare. INSUFFICIENTE 0 SUFFICIENTE 2 BUONO 4 OTTIMO 6	Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione di valutazione	6
2.2	**PIANO DI UTILIZZO**		
2.2.1	Q**ualifica tecnica del personale che sarà impiegato nello svolgimento delle attività sportive (per ogni anno sportivo del quinquennio) :**		6
	presenza da n.1 a n.10 istruttori federale/diplomato ISEF e/o laurea in scienze motorie di durata almeno triennale	punti 3	
	presenza da n.11 a n.15 istruttori federale/diplomato ISEF e/o laurea in scienze motorie di durata almeno triennale	punti 5	
	presenza da n.16 istruttori federale/diplomato ISEF e/o laurea in scienze motorie di durata almeno triennale in poi	punti 6	
2.2.2	**Numero del personale qualificato (qualifica tecnica specifica) che sarà impiegato nella manutenzione ordinaria dell'impianto (per ogni anno sportivo del quinquennio) :**		3
	da n.1 a n.6 addetti tecnici	punti 1	
	da n.7 a n.12 addetti tecnici	punti 2	
	da n.13 addetti tecnici in poi	punti 3	
2.2.3	**Iscritti abilitati/certificati all'utilizzo del DAE** (defibrillatore automatico esterno) **che saranno impiegati (per ogni anno sportivo del quinquennio) :**		3
	da n.1 a n.4 addetti	punti 1	
	da n.5 a n.8 addetti	punti 2	

	da n.9 addetti in poi	punti 3	
2.2.4	**Numero di campionati** federali (provinciali, regionali, interregionali,nazionali) che saranno gestiti **(per ogni anno sportivo del quinquennio):**.		6
	da n.1 a n.15 campionati federali	punti 3	
	da n.16 a n.25 campionati federali	punti 5	
	da n.26 campionati federali in poi	punti 6	
2.2.5	**Tipologia di attività che saranno svolte:**		7
	Attività sportiva giovanile	punti 1,50	
	Attività sportiva indirizzata al mondo della scuola o dell'infanzia	punti 2	
	Attività sportiva indirizzata agli anziani o ai diversamente abili	punti 2	
	Organizzazione attività di carattere sociale e ricreativo	punti 1,50	
2.2.6	**Numero di tesserati accoglibili (per ogni anno sportivo del quinquennio) :**		5
	da n.1 a n.150 tesserati	punti 1	
	da n.151 a n.200 tesserati	punti 2	
	da n.201 a n.250 tesserati	punti 3	
	da n.251 a n.300 tesserati	punti 4	
	da n.301 tesserati in poi	punti 5	
2.2.7	**Orario d'uso dell'impianto.**		4
	Copertura intero orario mensile:		
	da n.50 a n.150 ore medie mensili	punti 2,5	
	da n.151 a n.180 ore medie mensili	punti 3	
	da n.181 ore medie mensili in poi	punti 4	

	EVENTUALE PUNTO DI RISTORO: se previsto affidamento a terzi	SI	NO

OFFERTA ECONOMICA (20 punti)

Canone di concessione annuale **Tale canone dovrà essere superiore all'importo a base di concessione di € 4.000,00 al netto dell'IVA e dovrà essere corrisposto annualmente per tutta la durata della concessione**	**20**	Punti 20 all'offerta con rialzo maggiore rispetto al canone posto a base di gara. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio minore in base alla seguente formula: P = canone offerto in esame *20 canone offerto più alto

Art. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Qualora richiesto, dovrà essere assicurato l'utilizzo alle Associazioni del territorio e ad altri enti per attività socialmente rilevanti compatibili con le attività sportive della società e con il piano di utilizzo.

L'accesso agli impianti sportivi da parte di gruppi o associazioni sportive sarà autorizzato sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione determinando formalmente i dettagli tecnici relativi all'utilizzo.

Il Concessionario è tenuto a consentire, in base ad accordi specifici, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall'Amministrazione Comunale fino al limite di cui all'art 1.

A- Utilizzo dell'impianto sportivo:

Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori dell'impianto sportivo le seguenti disposizioni e modalità:

1. l'impianto dovrà essere aperto a tutti gli appassionati delle discipline sportive secondo un calendario che concili le esigenze dell'utenza pubblica con quelle delle Associazioni/Società sportive;

2. tutti i soggetti di cui sopra potranno utilizzare gli impianti nei giorni e nelle ore previsti dal calendario stabilito dal Concessionario, secondo i criteri individuati. A tale scopo tali soggetti interessati dovranno presentare domanda al Concessionario, nei modi e nei tempi stabiliti di anno in anno e preventivamente

comunicati;
3. tutti i soggetti che utilizzano l'impianto sportivo devono scrupolosamente osservare le giornate e gli orari ad essi assegnati. Negli orari è compreso il tempo necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio di attrezzature o per altri preparativi. L'impianto dovrà essere quindi puntualmente lasciato libero affinché coloro che devono utilizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano danneggiati o limitati nel loro utilizzo;
4. tutti coloro che utilizzano l'impianto devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno alla struttura stessa e/o ad altre persone;
5. le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi utilizzatori degli impianti, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
6. durante le attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare ed impegnarsi a far rispettare le norme di corretto utilizzo degli impianti garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche iniziali al momento della consegna ai successivi fruitori.
B - Tariffe:
L'utilizzo da parte di terzi dovrà essere soggetto al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale e che possono essere aggiornate di anno in anno.
Il Concessionario all'inizio della stagione sportiva dovrà esporre le tariffe in luogo ben visibile all'ingresso dell'impianto.
Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi competono al Concessionario.

Art. 9 - ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE
Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto nel Piano di utilizzo allegato in sede di predisposizione di offerta e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

Art. 10 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
A- IMPIANTO SPORTIVO
Gli obblighi a carico del Concessionario per la conduzione dell'impianto sportivo sono riassunti nei punti seguenti:
1. sono a carico del concessionario spese inerenti la manutenzione ordinaria dell'impianto;
2. l'impianto dovrà essere messo a disposizione del Comune gratuitamente in occasione di manifestazioni, attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, come da art. 1 del presente atto. Le relative date saranno comunicate al Concessionario, possibilmente, con almeno due mesi di anticipo. Per le manifestazioni effettuate dal Comune di Rovigo, il Concessionario sarà esonerato dalla responsabilità per danni sempre che l'evento dannoso non sia ad esso imputabile;
3. trasmettere entro il 31 maggio dell'anno successivo:
- un rendiconto economico finanziario della gestione, corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto degli eventuali lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;
- una relazione dettagliata con i seguenti dati: numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo; ore di utilizzo da parte di società sportive o utenti diversi dal Concessionario; bilancio delle attività commerciali autorizzate; introiti pubblicitari; rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dalla società;
- qualora richiesta, idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
4. farsi carico degli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza;
5. nominare il Responsabile della struttura, il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente comunicato al Comune, ivi compreso il documento di valutazione dei rischi, e comunque l'osservanza delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni);
6. provvedere a propria cura e spese alla volturazione e al pagamento delle utenze di energie elettrica, acqua, depurazione, smaltimento rifiuti con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti. Alla scadenza della concessione il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della

volturazione al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione. Alla data della scadenza della concessione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente e il Concessionario entrante alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Comunale;
7. rispetto di quanto previsto nel Piano di conduzione tecnica e nel Piano di utilizzo presentato in sede di offerta;
8. qualora siano previste iniziative configurantesi quali attività di pubblico spettacolo, il Concessionario deve acquisire dal Settore Sicurezza idonea Licenza di agibilità dei locali ai sensi dell'art. 80 e la Licenza di Polizia Amministrativa ex art.68 (qualora l'attività sportiva rivesta carattere imprenditoriale) del TULPS.
La presenza di pubblico presso l'impianto è consentita previa agibilità rilasciata da parte degli organi competenti.
In caso di manifestazioni sportive con presenza di pubblico, indipendentemente dalle modalità di accesso, la domanda deve essere corredata dall'attestazione di aver provveduto:
a) a nominare il servizio d'ordine formato da personale qualificato ai sensi di legge;
b) a nominare i componenti del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti
antincendio e gli addetti al primo soccorso ai sensi del D.Lgs 81/08, e s.m.i.;
c) ad ottemperare i disposti di cui all'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996.
Sempre nel caso di manifestazioni sportive, le disposizioni di cui al precedente, i punti b) e c), si applicano anche in assenza di pubblico. Sarà a carico del concessionario ogni onere per l'ottenimento delle autorizzazioni.
Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dall'apposita commissione, pertanto, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno avere cura di limitare il numero degli spettatori a quello previsto nel verbale di agibilità;
9.osservanza della normativa statale e regionale in materia di utilizzo e manutenzione dei defibrillatori in dotazione. Il concessionario deve garantire, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza di personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore coordinato da un responsabile, a cui l'Amministrazione comunale potrà fare riferimento per eventuali contestazioni ed osservazioni.
Nel caso di utilizzo dell'impianto da parte di altre società/associazioni, queste ultime dovranno garantire il personale idoneo e qualificato all' utilizzo del defibrillatori sempre e costantemente presente.
La presenza costante di tale personale è presupposto per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva.
In caso di assenza o mal funzionamento del defibrillatore, vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa, fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla società sportiva concessionaria.
10. Applicazione delle tariffe indicate dall'Ente.

Il mancato adempimento di quanto richiesto costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere invocato quale causa di revoca della concessione.

B - PUNTO RISTORO

Il Concessionario potrà gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto, conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela all'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia che dovranno essere intestate al legale rappresentante del Concessionario, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi la gestione del punto ristoro.
La suddetta deroga è operante limitatamente al periodo di concessione.
Copia del contratto dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dalla stipula all'ufficio sport.
Il sub-Gestore ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, quest'ultimo potrà chiedere l'apertura del punto ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Concessionario.

C - PUBBLICITA' E PROVENTI PUBBLICITARI

Il Concessionario si assume esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'effettuazione della pubblicità nella struttura sportiva, tenendo il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità.
I proventi della pubblicità in qualsiasi forma effettuata negli impianti dati in concessione e per la durata della

stessa, spettano al Concessionario, fermo restando a carico dello stesso l'onere di tutte le pratiche, le autorizzazioni ed i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, relativamente alle imposte di pubblicità. Il Gestore non può, in ogni caso, assumere od accettare impegnative di carattere pubblicitario con Ditte, Imprese, Società Sportive o terzi per un periodo di tempo superiore alla scadenza della presente concessione, pena, nella eventualità contraria, la nullità del negozio.
La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose.
Essa deve rispettare la dignità della persona in ogni sua forma ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione compresa quella di genere.

D - PIANO DI CONDUZIONE TECNICA
Il Piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, miglioria, di approvvigionamento, custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di conduzione tecnica presentato in sede offerta.

E - PIANO DI UTILIZZO
Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di utilizzo, presentato in sede di offerta.
Il Gestore può modificare annualmente il Piano di utilizzo previa autorizzazione del Servizio Sport, fermo restando i contenuti essenziali proposti in sede di gara.
In caso di aggiudicazione a stagione sportiva avviata, il piano di utilizzo dovrà tenere conto dell'attività in corso.

F - MANUTENZIONE ORDINARIA
Tutte le spese inerenti all'ordinaria manutenzione dei beni di cui all'Art. 2, nonché tutte quelle relative all'organizzazione e alla gestione dell'impianto e delle attività sportive direttamente condotte dal Concessionario, fanno capo allo stesso Concessionario. Resta inteso che l'Amministrazione concedente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla legge sulla sicurezza sul lavoro, da parte del concessionario.
Sono altresì a carico dello stesso le utenze e spese di funzionamento e conduzione dell'impianto sportivo precisando che, all'atto della stipula della presente convenzione, le utenze anzi indicate saranno intestate al Concessionario.
Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:
a) il mantenimento in perfetta efficienza del tappeto erboso dei campi di gioco, compresa la manutenzione ordinaria delle aree verdi dell'impianto sportivo;
b) la pulizia accurata degli spogliatoi e dei servizi igienici;
c) mantenere l'attrezzatura sportiva in efficienza e idonea all'uso;
d) eliminazione di ogni scritta abusiva sui muri interni ed esterni all'impianto;
e) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole apparecchi illuminazione nei locali di pertinenza;
g) verifica e riparazione dei macchinari e/o delle attrezzature di proprietà comunale, dati in comodato e utilizzati per la cura dell'impianto;
h) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco;
i) gli oneri derivanti dallo sgombero della neve nell'interno dell'impianto per agibilità dello stesso e all'esterno;
l) ogni altro intervento che risultasse necessario per il più corretto funzionamento dell'impianto (es pulizie fosse biologiche, spurghi, ecc);
m) verniciatura sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
n) tinteggiature e interne;
o) riparazioni di pavimenti interni dei locali di pertinenza;
p) riparazione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
La società si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all'Amministrazione Comunale, al termine della gestione, in perfetto stato di funzionalità.
I dipendenti degli Uffici Tecnici e dell'Ufficio Sport del Comune di Rovigo sono sin da ora autorizzati all'accesso all'impianto per verificare periodicamente la corretta manutenzione ordinaria.
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria, qualora fossero riscontrate delle carenze manutentive ordinarie agli impianti stessi, saranno indicate al Concessionario, nel tempo più breve possibile e comunque entro il mese successivo, dovrà eseguire i lavori occorrenti.

Trascorso un mese dalla comunicazione senza che il Concessionario abbia provveduto, senza valido motivo, ad effettuare gli interventi segnalati, il Comune procederà d'ufficio all'esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese al Concessionario facendo ricorso, se del caso, alla polizza fidejussoria.

G - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti degli impianti o da cattivo uso, incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria, nel qual caso saranno a carico del Concessionario.
Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
Qualora il Concessionario, su propria iniziativa, nel caso di indifferibile urgenza o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere previamente approvati dall'Ufficio Tecnico su parere dell'Ufficio Sport competenti del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzioni straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.
Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al Concessionario possono da questo, ad alcuno titolo, essere alienati o distrutti.
Vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria di seguito elencati:
1.riparazione a rottura componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori;
2.manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione del campi da calcio, e degli impianti elettrici in generale, quali i danneggiamenti a seguito di eventi atmosferici;
3.sostituzione a seguito di usura / vetustà / danneggiamento per evento meteo di attrezzature sportive primarie quali: le porte e le panchine dei campi da calcio, i sostegni agli impianti di illuminazione esterna, ecc;
4.sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
5.opere murarie su intonaci interni/esterni (es. risalita di umidità), tinteggiature esterne (con esclusione della pulizia da graffiti), riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
6.cambio infissi quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
7.ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo);
8.straordinarie manutenzioni per la messa a norma con eventuali successivi rinnovi a carico del Concessionario (es: verbale impianto messa a terra) ;
9.riparazione e sostituzione centralina e motore automatico del cancello se presente;
10.manutenzione straordinaria delle aree parcheggio antistante l'impianto sportivo;
Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.
Al termine del contratto comunque, ogni miglioria, sia di beni mobili sia di beni immobili, effettuata dal concessionario a supporto della funzionalità dell'impianto sportivo rimarrà di proprietà del Comune di Rovigo, non vi sarà da parte del Comune alcun ristoro né riconoscimento, con rinuncia da parte del Concessionario ad ogni rivalsa sugli stessi.

Art. 11 - VIGILANZA

l Concessionario è tenuto al corretto utilizzo dell'impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente capitolato e a farle rispettare invitando ad allontanarsi chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
Il corretto uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi ricade sempre ed esclusivamente sui gestori.
L'azione di vigilanza sul rispetto delle sopraccitate disposizioni sarà espletata da dipendenti comunali, muniti di regolare tessera di riconoscimento, autorizzati dal Dirigente competente, con diritto di accesso in ogni momento.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario assume in proprio la responsabilità legata alla conduzione delle aree e degli impianti all'interno dei quali si svolgono le attività cui gli stessi sono adibiti, per il caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali, anche di terzi, in dipendenza: dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente capitolato comprensiva dell'esecuzione delle attività connesse a quelle oggetto del presente capitolato; delle

attività svolte da terzi autorizzati a fruire degli impianti e servizi oggetto del presente contratto.
A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare un contratto per l'assicurazione RCT con massimale per sinistro almeno pari ad euro 5.000.000,00 che copra, a titolo esemplificativo e non limitativo: i danni che il proprietario dovesse subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell'esecuzione del presente contratto; i danni causati a soggetti terzi diversi dal proprietario, La predetta polizza dovrà inoltre prevedere espressamente la copertura della:
- responsabilità esclusiva del Concessionario, nei confronti del proprietario, anche per danni causati da terzi a cose/impianti/opere o persone per il caso di inadempimento, da parte del Concessionario, dell'obbligo di vigilanza di cui al precedente art. 11;
- responsabilità solidale del Concessionario per il caso di danni a cose/impianti/opere o persone, causati dagli utilizzatori dell'impianto autorizzati all'uso dal concessionario stesso;
Copia del contratto di assicurazione dovrà essere depositato presso il Comune.
La predetta copertura assicurativa decorre dalla data di consegna degli impianti e delle attrezzature e cesserà per i fatti avvenuti successivamente alla data di emissione del verbale di riconsegna impianto documento equivalente. La stessa copertura dovrà permanere per il periodo indicato ininterrottamente, senza soluzione di continuità, fatti salvi gli eventuali rinnovi; in difetto troverà applicazione l'art. 1456 c.c.

Art. 13 - SICUREZZA
Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione della concessione, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
Il Concessionario è inoltre tenuto al rispetto di eventuali ulteriori disposizioni in materia di tutela della salute pubblica.
Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.
In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna dell'impianto, il Concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso). Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) delle proprie attività.
Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Concessionario.

Art. 14 - PENALITA'
Il Comune procederà ad accertare eventuali ritardi, rispetto alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, in particolare sarà redatto in contradditorio la richiesta di chiarimenti con scambio di comunicazioni via pec, fissando il tempo per la formulazione dei giustificativi in giorni 10 (dieci). Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contradditorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, si applicheranno le penali previste dalla legge per ciascuna delle inadempienze di seguito indicate conformemente all'art. 113 bis D.Lgs. n. 50/2016:
- per ritardi nell' effettuazione della manutenzione ordinaria dovuta;
- per ogni mese di ritardo nella trasmissione del rendiconto economico finanziario;
- per ogni mese di ritardo nella trasmissione della documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti agli eventuali lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
- per ogni mese di ritardo nella trasmissione della relazione dettagliata;
- per ogni mese di ritardo nel pagamento del canone con applicazione degli interessi di mora previsti dalla legge;
- mancato rispetto dei termini temporali di esecuzione delle prestazioni, previsti nel piano di conduzione

tecnica e nel piano di utilizzo.
E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, comma1, D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla reintegrazione della garanzia definitiva.
Nel caso di raggiungimento dei citati limiti massimi, l'inadempimento dovrà considerarsi di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e per gli effetti di cui agli artt. 1453 ss. c.c.; il relativo accertamento avverrà con le modalità indicate all'art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato e in caso di sussistenza di un interesse pubblico prevalente, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il Concessionario di richiedere alcun indennizzo.
Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la concessione quando:
a) non sono rispettate le normative in materia di sicurezza;
b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei frequentatori a vario titolo dell'impianto;
c) siano poste in essere dai gestori delle utenze azioni dirette all'interruzione del servizio per mancato pagamento dei debiti relativi da parte del concessionario;
d) le spese relative alla manutenzione non sono effettuate secondo quanto convenuto;
e) utilizzo degli impianti per uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
f) mancanza delle necessarie autorizzazioni e nulla osta previste dall'attività e/o manifestazioni programmate;
g) mancato rispetto o esaurimento dello scopo dell'assegnazione;
h) mancato rispetto dei doveri e responsabilità del Gestore.

Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA
Il Concessionario costituirà per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016, pari a € _____.

Art. 17 - CESSIONE A TERZI
E' vietata la sub-concessione in uso a terzi di tutto o parte dei beni oggetto del presente capitolato. Non è intesa come sub-concessione l'uso degli impianti autorizzati dal concessionario a favore di altri enti ed Associazioni sportive.
E' consentita la cessione a terzi limitatamente alla gestione dell'eventuale punto di ristoro.

Art. 18 - CONTROVERSIE
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Rovigo. E' esclusa la deferibilità ad arbitri ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, il concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Ente adottato con delibera di Giunta comunale n. 5 in data 18/ 01/2018, che è visionabile sul sito istituzionale alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale del Comune di Rovigo.

Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196 del 30 giugno 2006. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e

delle archiviazioni dei dati stessi. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).